

LE 4 STRADE PER USCIRE DAL DEBITO.

Si tratta di soluzioni previste dal Codice della crisi e che seguono procedure diverse e hanno così anche esiti differenti.

1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore

E' una proposta del debitore-consumatore di ristrutturazione dei debiti che non ha bisogno dell'assenso dei creditori per essere omologata dal giudice. Alla procedura può accedere il consumatore che non abbia fatto analogo domanda nei 5 anni precedenti (o comunque altre due volte in assoluto) e non si sia sovraindebitato per colpa grave o dolo. Il Codice prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempie modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Una volta omologato ed eseguito il piano, l'interessato viene esdebitato, ossia vedrà cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta, a condizione che non abbia compiuto atti di frode o distrazione/occultamento del patrimonio, abbia prestato collaborazione per la ristrutturazione del debito e non abbia esposto passività insussistenti, aggravato colpevolmente il proprio dissesto o reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito. Si possono falcidiare i debiti derivanti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nonché si può conservare inalterato il rapporto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale alla condizione di essere in regola con i pagamenti o essere rimesso in termini dal giudice. Anche i creditori privilegiati possono essere falcidiati in misura pari a quanto ricavabile dalla vendita dei beni su cui sono collocati i diritti di prelazione. Il piano ha contenuto libero, deve indicare però in modo specifico tempi e modalità previsti per superare la crisi. Il giudice, su istanza espressa del debitore da formulare con domanda introduttiva, oltre ai provvedimenti sospensivi su procedure già in corso, può disporre, fino alla conclusione del procedimento, il divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure reputate idonee a conservare l'integrità del patrimonio. Il Tribunale omologa con sentenza il piano - che non richiede voto dei creditori - se risulta economicamente fattibile e se il consumatore non ha contratto i debiti con frode, malafede o colpa grave. È possibile la revoca dell'omologazione se il debitore compie atti in frode, oppure si concretizzano inadempimenti o sopraggiungono cause di inattuabilità del piano. La procedura prevede l'ausilio da parte di un Organismo di composizione della crisi (Occ): ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi ed assistono l'interessato che ne fa istanza con adeguati requisiti di indipendenza e professionalità (con costi e tariffe chiare). Gli Occ sono costituiti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati, dalle camere di commercio, da alcuni consigli notarili e alcuni Comuni.

2. La liquidazione controllata del sovraindebitato.

Procedura in cui il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. La liquidazione controllata, a differenza delle altre procedure, può essere chiesta anche su iniziativa di terzi che possono chiedere l'apertura della l.c. ma solo quando e se il



debitore verta in stato di insolvenza. La procedura è accessibile da parte di consumatori, ma anche imprenditori, i quali non superino la soglia di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative. Inoltre non è richiesta né meritevolezza e neanche il voto favorevole della maggioranza dei creditori. La competenza a decidere appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Si tratta di un Foro esclusivo ed inderogabile. Con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore che ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ed è tenuto a gestirlo e ripartirlo applicando i principi di natura concorsuale, rispettando il grado dei privilegi dei vari creditori. Il liquidatore appena entra in carica ha pochi giorni di tempo per redigere l'inventario dei beni e il programma di liquidazione. Di fatto la procedura è molto simile a quella della liquidazione giudiziale propria delle aziende. Infatti la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione controllata, come una qualsiasi sentenza di liquidazione giudiziale, ad esempio e fra le altre cose, nomina il giudice delegato ed il liquidatore, ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; ordina l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, nonché la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati, ecc. È analoga anche la produzione degli effetti della sentenza, poiché dopo di essa i rapporti processuali si interrompono, le procedure esecutive e cautelari sono vietate e si apre il concorso fra i creditori. La liquidazione controllata si chiude con decreto del giudice, che ha come conseguenza quello di cagionare l'esdebitazione del debitore che opera di diritto, a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto motivato del Tribunale e reclamabile dal Pm o dai creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. L'esdebitazione è però esclusa se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o se ha riportato condanna per bancarotta o per delitti connessi con l'attività d'impresa, se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura.

3. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Questa procedura è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori. La procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata. Può accedere il debitore persona fisica meritevole; che non ha compiuto atti in frode dei creditori; che non ha concorso con dolo o colpa grave alla formazione del suo indebitamento; che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. L'accesso all'esdebitazione è consentito una sola volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10% della massa passiva totale. La valutazione deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia. La domanda è presentata tramite l'Occ unitamente alla documentazione individuata dalla legge e della Relazione particolareggiata dello stesso Gestore. Il Giudice concede l'esdebitazione con decreto reclamabile che è comunicato al debitore e ai creditori che possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni decorsi i quali, instaurato se necessario il contraddittorio, il giudice conferma o revoca il beneficio. Nei quattro anni

successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, il debitore è sotto vigilanza per verificare eventuali sopravvenienze.

4. Il concordato minore.

Questo procedimento non può essere usato dal consumatore, ma unicamente dal professionista persona fisica, dall'imprenditore minore e agricolo, e dalle start up innovative. La domanda con la proposta può avere una forma in continuità, ossia si garantisce la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, oppure una forma liquidatoria, ove si prevede la cessazione dell'attività e in più si offre un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La domanda per l'accesso al Concordato minore deve essere formulata tramite un Occ costituito nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali che non necessariamente coincide con il luogo in cui è ubicata la sede legale dell'impresa o la residenza del debitore. Alla domanda infatti deve essere obbligatoriamente allegata la relazione particolareggiata dell'Occ le cui valutazioni andranno poi al vaglio del Giudice. La domanda sarà Inammissibile se emerge che il debitore ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se vi è incompletezza dei documenti necessari o se ha già conseguito l'esdebitazione negli ultimi 5 anni o due volte nella vita. Gli effetti prodotti dalla domanda sono la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. La proposta di accordo deve essere accettata dal 50% dei creditori, ma se un solo creditore detiene la maggioranza, questa deve essere ottenuta anche per teste. Il giudice omologa se verifica l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze e se non ci sono contestazioni. Se invece uno dei creditori contesta la convenienza della domanda, allora l'omologa potrà intervenire lo stesso, ma solo se il Giudice valuta *che* il credito del creditore opponente è soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. L'esecuzione del piano omologato è assegnata direttamente al debitore sotto la vigilanza dell'Occ che risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice e collabora con il debitore alle eventuali vendite da effettuarsi tramite procedure competitive. In caso di diniego all'omologa, il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, dichiarando inefficaci le misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata.